



l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvoltata attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto");

considerato che le allegazioni dell'opponente, in ordine al *deficit* di trasparenza del contratto di mutuo con riguardo alla modalità di costruzione delle rate assoggettate a tasso variabile, supportate peraltro da un principio di prova scritta (cfr. doc. n. 8 – citazione), paiono idonee a inverare il presupposto dei "gravi motivi" che giustificano l'esercizio del potere di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto, concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.;

ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'invocata sospensione;

ritenuto, altresì, che il presente procedimento sia sottoposto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in ordine alla quale – e con riferimento all'onere di attivazione – occorre far riferimento all'art. 5-*bis* d.lgs. cit.;

riservato l'esame delle istanze istruttorie delle parti all'esito del soddisfacimento della condizione di procedibilità,

considerato che, alla luce del carico del ruolo e delle necessità connesse allo smaltimento dell'arretrato ultratriennale, onde conseguire l'obiettivo finale P.N.R.R., non risulta possibile individuare il prossimo incombenso processuale in termini anticipati rispetto a quelli indicati in dispositivo,

P.Q.M.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, n. 1002/2024, emesso dall'intestato Tribunale (R.G. n. /2024);

RITENUTA l'improcedibilità della domanda,

RINVIA all'udienza del **24/09/2026** per l'accertamento della soddisfazione della condizione di procedibilità e per l'ulteriore corso del giudizio;

VISTO l'art. 127-*ter* c.p.c.

DISPONE

la sostituzione della predetta udienza con il **deposito di note scritte**, contenenti le sole istanze e conclusioni relative all'adempimento per il quale l'udienza era stata in precedenza fissata e, per l'effetto

ASSEGNA

termine perentorio per il deposito delle note sino al giorno dell'udienza sostituita, autorizzando sin da ora le parti all'eventuale deposito di nota congiunta;

AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento,

verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per gli adempimenti di competenza.

Teramo, 19/09/2025

IL GIUDICE

Luca Bordin